

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

Regolamento delle Commissioni Comunali

approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 29/02/2000

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

Sommario

Art.1 Costituzione e composizione

Art.2 Funzioni delle commissioni

Art.3 Presidenza e convocazione delle commissioni

Art.4 Funzionamento delle commissioni

Art.5 Segreteria delle commissioni – verbali delle sedute – pubblicità dei lavori

Art.6 Surroga membri

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

Articolo 1 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale di Roccafranca, avuto riguardo dello statuto comunale, istituisce le commissioni comunali. Dette Commissioni possono essere costituite da consiglieri comunali e/o cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità in rappresentanza delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.
2. Il numero delle commissioni comunali viene stabilito in 5 (cinque) con riferimento alle competenze sindacali ed assessoriali delineate dal documento programmatico di cui all'articolo 34, Il comma, della legge 142/1990, come modificato dall'articolo 16 della legge n. 81/1993:
 - Commissione agli affari istituzionali, bilancio e tributi
 - Commissione all'assistenza, ai servizi sociali e alla famiglia
 - Commissione ai lavori pubblici, all'urbanistica ed all'ecologia e ambiente
 - Commissione alla pubblica istruzione, cultura e politiche giovanili
 - Commissione allo sport e alle attività ricreative.
3. Le commissioni comunali sono composte dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere delegato che la presiede e da nove membri dei quali sei designati dalla maggioranza e tre dalle minoranze, garantendo la rappresentatività di tutte le minoranze che attualmente siedono in Consiglio Comunale, con criterio proporzionale.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la surroga di uno o più componenti la commissione, il referente della forza politica di riferimento designerà, previa comunicazione scritta indirizzata al Sindaco, il proprio rappresentante.

Articolo 2 Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni comunali costituiscono strumenti di partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale, esse esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo attribuiti al Consiglio Comunale, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. Le commissioni possono essere incaricate dal Consiglio o dalla Giunta Comunale di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
3. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio o della Giunta, alle stesse rimessi dal Sindaco, dall'assessore e/o consigliere delegato per competenza o ad esse rinviati dal Consiglio o dalla Giunta stessa.
4. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma entro il termine di 20 (venti) giorni dalla trasmissione della richiesta di parere, riferendo al Consiglio o alla Giunta attraverso una relazione scritta da inviarsi al Sindaco e da questi illustrata al Consiglio comunale. Termini diversi per l'esercizio delle funzioni delle commissioni possono essere richiesti su problematiche di particolare rilevanza e complessità con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta della commissione su autorizzazione del Sindaco o del Consiglio comunale
5. Le commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Tali proposte, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta della commissione, vengono trasmessi al Sindaco che, al termine dell'istruttoria, provvede all'iscrizione all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale o della Giunta.
6. Sono fatte salve le prerogative della Giunta comunale quale attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale in ordine al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

Articolo 3 Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Le commissioni sono presiedute dal Sindaco o dall'assessore o dal Consigliere delegato competente per materia. Ad essi compete di stabilire il programma di lavoro e di procedere alla loro convocazione.
2. Nella prima seduta ogni commissione procede alla nomina al proprio interno di un vice presidente, scelto tra i membri di maggioranza, e di un segretario, con il compito di provvedere ad una redazione di un resoconto delle sedute, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vice presidente esercita le funzioni vicarie.
4. Il presidente convoca e presiede la riunione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre per iscritto, almeno cinque giorni prima della adunanza, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nelle competenze della commissione. La decisione relativa all'ammissibilità delle richieste viene presa dalla commissione a maggioranza dei presenti alla seduta.
5. La convocazione della commissione è disposta dal presidente ovvero quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno 1/3 dei componenti la commissione. In tal caso la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
7. In caso di comprovata urgenza, le commissioni possono essere convocate anche telefonicamente ed in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo.

Articolo 4 Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri, tra i quali il presidente o il vice presidente. In seconda convocazione, da ritenersi automaticamente fissata mezz'ora dopo la prima convocazione, la riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri compreso il presidente o il vice presidente.
2. Salvo diversa decisione della commissione, a maggioranza dei presenti, le sedute della commissione non sono pubbliche. Alle riunioni possono essere invitati, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione, su iniziativa del presidente o della maggioranza dei presenti, consiglieri comunali, rappresentanti di enti, gruppi, associazioni e categorie nonché esperti degli argomenti in trattazione.
3. Gli atti posti all'ordine del giorno devono essere, di norma, depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione (esclusi i giorni festivi), a disposizione dei membri della commissione.
4. Ogni commissione può chiedere al proprio presidente, a maggioranza dei presenti, di sentire il parere di altra commissione. I componenti la commissione possono inoltre chiedere al presidente, che è tenuto a fornirle sollecitamente, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti di ufficio. Tali richieste devono pervenire agli uffici esclusivamente attraverso il presidente, escludendosi ogni interferenza dei singoli componenti nel lavoro degli uffici comunali.

Articolo 5 Segreteria delle commissioni – verbali delle sedute – pubblicità del lavoro

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un membro designato in seno alla commissione stessa. In casi particolari potrà essere richiesta la presenza del funzionario responsabile e/o del dipendente incaricato.
2. Spetta al segretario della commissione di redigere il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al presidente.
3. Spetta al presidente di provvedere al deposito degli atti dell'adunanza presso la segreteria del Comune.

Comune di Roccafranca

Piazza Europa n. 9
25030 Roccafranca (Brescia)

P.Iva 00576090989
c.f. 00729210179

tel. 030/7092011
fax. 030/7090235

4. Copie dei verbali dell'adunanza delle commissioni sono trasmesse al Sindaco ed ai capigruppo consiliari, a cura della segreteria del Comune, e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possono essere consultati dai consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Per ciascuna riunione il presidente cura la redazione entro 10 giorni di un comunicato che illustra i lavori effettuati dalla commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta nella trattazione degli argomenti. Sono esclusi riferimenti alle posizioni assunte dai singoli componenti le commissioni, anche se richiesti.

Articolo 6 Surroga membri

1. In caso di decadenza di uno o più membri, che senza giustificato motivo non si presenti a tre sedute consecutive, si provvederà alla surroga dello stesso.